

**DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE****del 25 gennaio 2018****relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 60, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per i dispositivi di ancoraggio utilizzati per i lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto («dispositivi di ancoraggio»). È pertanto necessario stabilire quale sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione è applicabile ai dispositivi di ancoraggio.
- (2) Tenendo conto che i dispositivi di ancoraggio sono destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto, è opportuno scegliere un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione comprendente una sorveglianza continua, la valutazione del controllo della produzione in fabbrica e prove per sondaggio (audit-testing) di campioni prelevati nella fabbrica o nei depositi dall'organismo notificato di certificazione del prodotto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione si applica ai dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute dall'alto.

*Articolo 2*

I dispositivi di ancoraggio di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente al sistema indicato nell'allegato.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

## ALLEGATO

**SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE**

Prodotti e uso previsto	Caratteristiche essenziali	Sistema applicabile
Dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto	Per tutte le caratteristiche essenziali	1+